

COMUNE DI TRIESTE

OGGETTO: Affidamento incarico all'avv. Giorgio Damiani per la rappresentanza nel contenzioso in materia di debito da ricalcolo pensione con riferimento al trattamento pensionistico n. 70206725 - avvio ricorso amministrativo ex art. 2 DPR 1199/1971 e successivo eventuale ricorso in sede giudiziaria;

Premesso che con deliberazione giunta n. 70 dd. 28.2.2022, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avviare il contenzioso, mediante presentazione di ricorso amministrativo ex art. 2 DPR 1199/1971 riferito al trattamento pensionistico n. 70206725 in relazione al quale la Direzione Provinciale di Padova dell'INPS ha comunicato che le operazioni di ricalcolo hanno determinato un debito, di cui è richiesto il pagamento al Comune di Trieste, individuando l'avvocato Giorgio Damiani di Udine quale soggetto cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Trieste:

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato dal Direttore generale, dottor Fabio Lorenzuti - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'avv. Giorgio Damiani (codice fiscale [REDACTED]), nato a [REDACTED] con Studio Professionale in Udine via Aquileia 17, di seguito indicato anche come "incaricato", si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida all'avv. Giorgio Damiani, che accetta, l'incarico di assumere l'assistenza legale per rappresentare nel ricorso amministrativo e nel successivo giudizio l'Ente in relazione al contenzioso in materia di debito da ricalcolo pensione con riferimento al trattamento pensionistico n. 70206725;

ART. 2) - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico riguardano:

- a) deposito ricorso amministrativo
- b) redazione e proposizione atti giudiziari
- c) assistenza in udienza;
- d) invio di note informative relative all'andamento della causa

ART. 3 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'incaricato venisse a conoscenza.

ART. 4) – DURATA

Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è legato alla conclusione

dell'iter giudiziario in argomento.

ART. 5) – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del presente incarico è stabilito ed accettato in Euro 8,050 (ottomilacinquanta/00), esclusi IVA e oneri previdenziali.

La liquidazione degli importi sopra indicati avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle note di spese come di seguito:

- per la fase del ricorso amministrativo: € 1.000,00 (+ 15% a titolo di spese generali, Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA) con liquidazione a seguito del deposito del ricorso amministrativo;

- per l'eventuale ricorso in sede giudiziaria

€ 2.000,00 (+ 15% a titolo di spese generali, Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA) al deposito del relativo atto giudiziario;

€ 1.000,00 (+ 15% a titolo di spese generali, Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA) alla prima udienza di trattazione della causa;

€ 1.000,00 (+ 15% a titolo di spese generali, Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA) a conclusione della fase istruttoria;

€ 2.000,00 (+ 15% a titolo di spese generali, Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA) a conclusione dell'udienza di discussione.

In caso di esito favorevole della causa, ove l'importo liquidato giudizialmente e recuperato sia superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta al legale incaricato.

Il compenso di cui sopra è comprensivo delle eventuali spese di viaggio o trasferta.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 6) – RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto: in tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 7) – RECESSO

L'incaricato può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico, mediante provvedimento dell'Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte dell'incaricato.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

ART. 8) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 9) – INCOMPATIBILITÀ

L'avv. Giorgio Damiani dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'avv. Giorgio Damiani dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 10) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'avv. Giorgio Damiani ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria; il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 11) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 12) – DOMICILIO FISCALE

L'avv. Giorgio Damiani dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Udine, via Aquileia 17.

ART. 13) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico dell'avv. Giorgio Damiani.

Il valore presunto del presente atto è di € 8,050,00 (ottomilacinquanta/00) cui si aggiunge Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA).

Il presente atto, soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. n. 131/86.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'avv. Giorgio Damiani dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 13.

Firmato digitalmente da: LORENZUT FABIO
Data: 01/03/2022 16:55:20

Firmato digitalmente da: DAMIANI GIORGIO
Data: 01/03/2022 17:33:29